

Giunta Regionale Direzione Generale Agricoltura

Data: 2 0 SET 2007

Protocollo: MI. 2004.00 19647

Al Sindaco del Comune di Idro (BS) Via San Michele, 81 25074 Idro (BS)

Consorzio del Chiese di Bonifica di secondo grado Via Vittorio Emanuele II n. 76 25011 Calcinato (BS)

Ditte: Land service s.c.r.l. Via Vittorio Veneto 26 39100 Bolzano

Alpina s.p.a Via Ripamonti, 2 20136 Milano

Studio prof. L. Griffini Via E. Pagliano n. 37 20149 Milano

G.R.A.I.A. S.r.l. Via Repubblica n. 1 21020 Varano Borghi (VA)

Altair s.a.s. Via E. Palgiano n. 37 20149 Milano

Alla Società Lago d'Idro s.r.l. Via Vittorio Emanuele II n. 76 25011 Calcinato (BS)

Società Arredamenti Bonardi di Bonardi Adelmo & C. s.n.c. Via San Michele, 32 25074 Idro (BS)

Facchetti Sergio Via Nazionale, 61 25074 Lavenone (BS)

Alla Procura della Repubblica di Brescia Via Moretto, 78 25121 Brescia

Al Comando Stazione Carabinieri di Idro Via Provinciale, 5 25174 Idro (BS)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Qualità della Vita Via C. Colombo, 44 – 00147 Roma

Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Brescia Via Donatello, 202 25124 Brescia

Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Idro Via Trento, 7 25074 Idro (BS)

Comunità Montana di Valle Sabbia Via G. Riverberi, 2 25078 Nozza di Vestone (BS)

Sindaco del Comune di Lavenone Via Nazionale 25074 Lavenone (BS)

Alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Urbanistica e Ambiente Via J. Aconcio, 5 38100 Trento

Alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica Struttura VIA SEDE

Alla Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile SEDE

> Alla Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche SEDE

Alla Direzione Generale Presidenza Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo SEDE

e p.c.

al Sindaco del comune di Anfo Via Suor Stefani Irene, 3 25070 Anfo (BS)

Al Sindaco del comune di Bagolino Via Parrocchia, 34 25070 Bagolino (BS)

Commissario Europeo dell'Ambiente Rue Archimede 73 1000 Bruxelles

OGGETTO: Nota del Comune di Idro (BS) prot. n. 4483 del 7/9/2007 avente a oggetto l'intimazione a interrompere e non proseguire operazioni di carotaggio.

Egr. Signor Sindaco,

nel valutare il contenuto e il tenore della nota richiamata in oggetto ritengo di assoluta importanza sottolineare i seguenti profili di criticità rilevati, anche in considerazione dell'autorevolezza e numero dei destinatari della medesima.

Una prima osservazione attiene all'assoluta inidoneità di un simile atto a paralizzare l'esecuzione degli atti amministrativi assunti dalle amministrazioni competenti. L'assunto posto a base della nota di codesta amministrazione è infatti che le operazioni in corso abbiano a fondamento atti nulli per contrasto con la normativa comunitaria e, segnatamente, per non aver preventivamente esperito la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ovvero la Valutazione di Incidenza.

Questo tipo di censura, che si ritiene assolutamente infondata nel merito, come poi si avrà modo di illustrare, non determinerebbe comunque nullità, ma solo illegittimità ed annullabilità degli atti, come hanno precisato dottrina e giurisprudenza e come lo stesso legislatore nazionale, in sede di schema di decreto legislativo in itinere di revisione del D.Lgs. 152/2006 (pervenuto in questi giorni alle Regioni), sta per chiarire in modo esplicito.

Gli atti amministrativi, quindi, ove mai - si ripete - fossero in violazione delle norme invocate da codesto Comune non potrebbero essere disapplicati, ma potrebbero essere annullati in via di autotutela da parte dell'autorità competente alla Verifica/Valutazione di Impatto Ambientale ovvero dell'autorità competente alla gestione del Sito di Importanza Comunitaria (e quindi competente all'espletamento della relativa Valutazione di Incidenza), ma non certo dal Sindaco.

La diffida è pertanto arbitraria per carenza di potere e costituisce una grave intrusione e violazione delle prerogative degli organi competenti. Nel contesto di cui trattasi la nota può avere unicamente natura di esposto-denuncia e a tale contenuto il Comune avrebbe dovuto limitarsi; l'ulteriore intimazione a non proseguire (anche nei confronti dei privati proprietari peraltro non esplicitati in indirizzo) non ha e non può avere, in tale contesto, valore giuridico per carenza di potere e comunque assenza dei contenuti essenziali per il venire ad esistenza di un atto amministrativo produttivo di effetti giuridici. Rappresenta piuttosto un'intrusione delle prerogative degli organi competenti.

Una seconda osservazione attiene al merito. E' doveroso sottolineare che "gli interventi in terreni di cui non è qui il luogo appurare la proprietà consistenti in carotaggi e scavi e perforazioni" sono le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche in situ propedeutiche e finalizzate alla stesura della progettazione preliminare delle nuove opere di regolazione del lago d'Idro. Dell'esecuzione di tali indagini da parte delle ditte aggiudicatarie dell'incarico risulta agli atti che il Consorzio del Chiese di bonifica di 2º grado, che svolge la funzione di Stazione appaltante/soggetto attuatore per conto della Regione Lombardia, abbia effettuato con nota in data 12/07/2007 apposita comunicazione sia ai titolari dei terreni interessati dai rilievi che a codesto Comune, trasmettendo altresì ai proprietari dei terreni il decreto regionale 3631 del 11/04/2007 con il quale ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 327/2001 i tecnici progettisti sono stati autorizzati ai introdursi nelle proprietà private elencate nel decreto al solo fine dell'esecuzione dei rilievi e delle indagini.

E' del tutto evidente che non trattasi della realizzazione di opere, manufatti od interventi sul territorio che comportano una modifica permanente dello stato dei luoghi, ma trattasi semplicemente dell'esecuzione di rilievi e indagini ovvero trattasi di un'attività prodromica e funzionale alla successive fasi progettuali e che non potrebbero effettuarsi se mancasse questo tipo d'indagine preventiva, limitata a quanto necessario. Per l'effettuazione sui versanti in questione dei rilievi ovvero di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche propedeutiche alla stesura del progetto preliminare non risulta cha la vigente legislazione (d.lgs 152/2006) preveda l'assoggettamento a procedura di Verifica/Valutazione di Impatto Ambientale ovvero valutazione di Incidenza, cui invece sarà certamente assoggettato il progetto una volta espletata l'attività progettuale.

In aggiunta a quanto sopra si precisa che la localizzazione dei rilievi e delle indagini, previste sui versanti montuosi nei comuni di Idro e Lavenone, sono del tutto esterni al sito di importanza comunitaria localizzato sulla sponda opposta del lago nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

In sostanza le attività che si intima di interrompere sono necessarie proprio per la stesura del progetto da sottoporre al vaglio dell'autorità competente per avviare le valutazioni ambientali prevista dalla normativa.

Per tali opere in divenire, non esistendo ancora la progettazione, non è stato ancora rilasciato alcun provvedimento di autorizzazione o approvazione.

Giova inoltre rammentare che in via generale le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche che non provocano modifiche dello stato dei luoghi non necessitano di permesso di costruire (art. 33, c. 2 della l.r. 12/2006), resta inteso che – come richiamato nella citata nota 12/07/2007 inviata dal Consorzio del Chiese di 2° grado – veniva comunque confermato che, laddove si fossero resi necessarie modifiche anche temporanee allo stato dei luoghi (es. realizzazione piste di accesso, taglio della vegetazione etc.) per consentire il transito dei macchinari sui versanti ovvero l'effettuazione dei rilievi, le ditte aggiudicatarie avrebbero provveduto alla richiesta delle autorizzazioni del caso alle competenti autorità comunali, sovracomunali o provinciali.

Con la presente, pertanto, si invita la S.V. a revocare con effetto immediato l'atto in oggetto dandone tempestiva e completa informativa a tutti i destinatari.

La presente comunicazione con allegata la nota del Comune di Idro prot. n. 4483 del 7/9/2007 è inviata alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione di Impatto Ambientale e alla Provincia Autonoma di Trento – Direzione Urbanistica e Ambiente per i profili di rispettiva competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente Unità Organizzativa (Paolo Cassini)